

(N. 534)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1954

Concessione agli Altoatesini ri npatrianti dall'estero di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto e la riattivazione di aziende industriali ed artigiane.

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Raffener pronunciò avanti al Senato della Repubblica, nel corso della seduta dell'8 febbraio 1949 un discorso sul problema delle opzioni, del quale si riportano alcuni passi salienti:

« Onorevoli Senatori, prima di entrare nel merito di questa mia piccola proposta di legge, consentitemi di rievocare brevemente le opzioni dell'anno 1939 nell'Alto Adige.

« Il 23 giugno 1939 si era addivenuto a Berlino tra rappresentanti del Governo nazista e rappresentanti del Governo fascista ad un Accordo che aveva per oggetto l'esodo del popolo sud-tirolese dalla sua terra patria. Questo Accordo non fu mai ratificato ed il suo preciso contenuto non fu nemmeno pubblicato.

« Secondo quanto ho sentito anni dopo, si trattava di un Accordo fatto verbalmente, senza alcuna redazione scritta, del quale soltanto alcuni dei presenti avrebbero fatto degli appunti nei loro taccuini.

« Sembra però che ben presto, se non già

fin dall'inizio, le Alte Parti Contraenti erano discordi su vari punti essenziali dell'Accordo.

« Le Autorità germaniche e gli esponenti del nazismo venuti nella nostra Regione affermavano trattarsi di un trasferimento forzoso al quale nessuno che apparteneva al gruppo linguistico tedesco avrebbe potuto sottrarsi. Coloro che si rifiutavano di emigrare in Germania verrebbero trasferiti a sud del Po, nell'Italia meridionale o persino nell'Abissinia.

« Le Autorità italiane, per lungo tempo non smentivano queste affermazioni, anzi le tolleravano e contribuivano con atti positivi a che nell'animo del popolo sud-tirolese si radicesse la ferma convinzione che non vi era più alcuna via di scampo e che tutti dovevano emigrare.

« Succedeva che, in certa stampa italiana, venivano pubblicate delle notizie che in qualche modo confermavano le asserzioni germaniche. Così, per esempio, il "Bollettino commerciale delle ferrovie dello Stato" del 1° agosto 1939,

dunque un organo ufficiale, recava sotto il numero 703 un avviso del seguente testuale tenore:

«Avrà prossimamente inizio — in partenza da stazioni delle provincie di Bolzano e di Trento e in destinazione o di una stazione di confine o di una qualsiasi stazione della rete dello Stato (escluse quelle della linea Trento-Brennero e sue diramazioni) — trasporti di persone e di cose per conto del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione ».

« Seguono, in questo avviso, delle disposizioni particolari per trasporti gratuiti di persone e cose, di masserizie, attrezzi rurali, utensili per arti e mestieri, bestiame e vettovaglie, trasporti tutti in partenza dal Trentino-Alto Adige e diretti ad una stazione di confine o ad una qualsiasi stazione dello Stato al di fuori delle provincie di Bolzano e Trento.

« Come mai, di fronte ad una pubblicazione di questo genere, in un Bollettino ufficiale, il popolo sud-tirolese poteva rimanere ancora in dubbio sulla sorte che l'attendeva ?

« La legge del 21 agosto 1939, n. 1241, colla sua intestazione: " Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige " e con i suoi pochi laconici articoli, non era adatta a tranquillizzare la nostra popolazione, e ciò tanto meno in quanto le stesse Autorità italiane incominciarono ad esercitare una forte pressione morale sulla popolazione per indurla alle opzioni.

« Dapprima vennero chiamate al servizio militare non so più quante classi di militari altoatesini. Essi vennero mandati nell'Italia centrale e meridionale e nell'Albania ed ivi fu detto loro che sarebbero stati subito mandati in congedo non appena avessero sottoscritto l'opzione per la Germania. Per qualche tempo i soldati resistevano, ma infine quasi tutti si lasciarono trascinare alla sottoscrizione.

« Poi furono incarcerati alcune centinaia di Altoatesini sotto il pretesto che fossero degli agenti nazisti. Fra essi erano molti che conoscevo di persona e che indubbiamente erano innocenti. Essi furono tenuti in carcere per settimane e settimane e messi in libertà soltanto quando ebbero sottoscritto l'opzione per la Germania.

« In tal modo le opzioni vennero messe in moto dalle stesse Autorità italiane. Non era

dunque da meravigliarsi che la nostra gente si persuadesse sempre di più che non vi era più alcuna salvezza e che l'intero popolo doveva piegarsi al più formidabile destino che può colpire un popolo, di dover abbandonare cioè la propria terra patria in cui aveva vissuto da secoli.

« Mentre il nostro popolo si trovava in uno stato di cupa disperazione, trionfavano i nostri oppressori, trionfavano i fascisti che spadroneggiavano ovunque fino ai più remoti paesi di montagna, e trionfava Ettore Tolomei l'ideatore del programma di snazionalizzazione attuato dai fascisti contro la nostra popolazione, colui che proprio in quest'Aula aveva continuamente invocato dei provvedimenti odiosi contro la nostra popolazione.

« Soltanto nell'ottobre 1939, quando la situazione nell'Alto Adige era diventata già tutta nera, il prefetto di Bolzano si decise a parlare ed a dichiarare in un pubblico discorso che l'esodo era volontario e che ciascuno era libero di optare se voleva conservare la cittadinanza italiana oppure emigrare in Germania.

« Benchè queste dichiarazioni del Prefetto venissero successivamente confermate da un Accordo stipulato a Roma il 21 ottobre 1939, Accordo che conteneva le così dette " linee direttive generali per il trasferimento degli Altoatesini " gli Uffici germanici di emigrazione, che intanto erano stati aperti nell'Alto Adige, ed i loro emissari continuavano ad affermare che si trattava di un esodo forzoso e che vi era soltanto la scelta o di emigrare in Germania o di essere trasferiti al di là del Po.

« Essi diffidavano la gente a non prestar fede alle parole del Prefetto il quale non sarebbe stato autorizzato a fare queste dichiarazioni. Nel contempo si organizzava, da parte germanica, una formidabile propaganda per l'esodo.

« La situazione peggiorava di giorno in giorno e allora Mussolini, che ne era stato informato dal Prefetto, si decise a ricevere una deputazione di notabili sud-tirolesi per dare loro delle assicurazioni sulla sorte che attendeva coloro che optavano per l'Italia. Con ansia il popolo sud-tirolese si preparava ad andare incontro, con animo pieno di speranza, a queste dichiarazioni. Ma all'ultimo momento, quando la

deputazione stava già per partire da Bolzano per Roma, giunse la notizia che Mussolini non l'avrebbe più ricevuta.

« Che cosa era successo ?

« Il capo della polizia germanica, Himmler, venuto a conoscenza della cosa, aveva mandato a Roma il generale della S.S. Wolff per sollevare delle rimostranze presso Mussolini contro il di lui proposito di ricevere una deputazione altoatesina e di dare ad essa delle assicurazioni le quali, secondo Himmler, avrebbero influenzato la libertà delle opzioni e sarebbero state una violazione dell'Accordo di Berlino.

« Mussolini cedette e revocò la sua promessa di ricevere una deputazione altoatesina.

« Questo rifiuto di Mussolini di ricevere la deputazione altoatesina e di pronunciare una parola tranquillizzante fece crollare l'ultima speranza e distrusse quel poco di fiducia che il popolo sud-tirolese aveva ancora nelle promesse del Prefetto.

« La propaganda nazista se ne serviva largamente per dire alla gente: “ Ecco, vedete, il Duce non ha confermato le parole del Prefetto. È come noi vi abbiamo sempre detto: tutti devono emigrare o in Germania o al di là del Po ”.

« Con questa propaganda centinaia di agenti nazisti, in parte venuti dalla Germania ed in parte, purtroppo, reclutati da elementi locali, percorrevano negli ultimi due mesi del 1939 tutte le vallate e montagne ed usavano alternativamente delle promesse, delle minacce e delle menzogne per indurre la gente a firmare le opzioni per la Germania.

« Chi osava contrastare questa propaganda venne denunciato come traditore del popolo ed additato al pubblico odio e disprezzo. La propaganda era tanto più efficace in quanto messa in opera contro un popolo che si trovava già in uno stato di disperazione. Lo stesso Governo fascista con i suoi soprusi e colla sua politica di oppressione prima, dal 1922 al 1939, e col suo comportamento ambiguo durante le opzioni aveva preparato il miglior terreno per questa propaganda di emigrazione.

« Così succedeva che il numero degli optanti per la Germania raggiungeva la cifra approssimativa di 187.000 persone, ossia l'81 per cento (almeno secondo le cifre ufficiali).

« È da rilevare che in questa cifra erano compresi moltissimi Ladini e non pochi Italiani.

« Dico questo non per accusare questi ultimi ma per far capire che fra i vari gruppi del popolo sud-tirolese, tedeschi, ladini ed italiani, oriundi del paese, esistono dei legami, di interessi, di comune tradizione e storia, legami dei quali un estraneo non ha idea.

« L'alta percentuale delle opzioni ha dato pretesto ai nostri avversari per denigrare il popolo sud-tirolese dinanzi al mondo come aderente nella sua quasi totalità al nazismo. Ma nulla è più sbagliato di questo. Vi erano dei nazisti, non intendo negarlo, ma essi erano la eccezione. La grande maggioranza del popolo sud-tirolese odiava il nazismo come odiava il fascismo. Esso ama, come tutti i popoli alpini, già per una tradizione multisecolare, la libertà, nel senso più largo e comprensivo della parola — la libertà individuale, la libertà economica, la libertà politica — e dunque anche le istituzioni democratiche. Esso detesta ogni forma di despotismo e totalitarismo.

« L'alta percentuale delle opzioni non era una professione di nazismo, ma era una protesta contro il fascismo con i suoi soprusi e la sua politica di snazionalizzazione.

« Era il grido di un popolo tormentato e disperato.

« Qualcuno forse penserà che io con questo mio discorso intenda difendere o approvare le opzioni.

« Ma nient'affatto ! Io non ho mai approvato le opzioni, io ho sempre combattuto sin dal 1939 la ideologia degli optanti. A mio modo di vedere i Sud tirolesi avrebbero dovuto lasciarsi cacciar via dalla loro terra con la forza anziché firmare le opzioni colle quali in certo qual modo, se non scientemente, per lo meno apparentemente ratificavano il vergognoso Accordo Hitler-Mussolini. Io, per questa mia concezione diversa, ho avuto soltanto da soffrire, da parte degli optanti sono stato esposto per anni ed anni al loro odio e disprezzo, sono stato incarcerato e deportato, appunto perchè ho sempre disapprovato il loro agire. Io non intendo nemmeno adesso approvare le op-

zioni: io voglio soltanto spiegarle e voglio distruggere certi preconcetti e smentire false notizie messe in circolazione, per di più, da coloro che sotto il fascismo hanno oppresso il nostro popolo e vorrebbero continuare ad opprimerlo.

« Io ho vissuto quasi tutta la mia vita nell'Alto Adige, ho visto coi miei propri occhi come si sono svolte le opzioni e posso dunque testimoniare.

« Circa 70.000 di coloro che hanno optato per la Germania sono emigrati. La maggior parte di essi erano nullatenenti, poveri operai e impiegati, piccoli artigiani, gente che nella terra patria non trovava più lavoro e pane, perchè il fascismo aveva tolto loro ogni possibilità di trovare qui da noi lavoro e pane.

« Fra questi poveri emigrati moltissimi vivono oggidì in grande miseria ed hanno il solo desiderio di ritornare nella loro terra patria.

« Nell'Accordo De Gasperi-Gruber, stipulato a Parigi il 5 settembre 1946, il Governo italiano, allo scopo di stabilire rapporti di buon vicinato tra l'Italia e l'Austria, si impegnava a rivedere con spirito di equità e di larghezza la questione delle opzioni.

« Con questo Accordo di Parigi l'Italia nuova e democratica si è distanziata dal vergognoso accordo Hitler-Mussolini e da tutti quei sistemi barbari che trattano i popoli come mandrie, ed ha dimostrato non solo il suo profondo senso di umanità, ma oltre a ciò una larghezza di vedute ed un senso veramente europeo come nessun altro dei grandi Stati che si erano riuniti a Parigi per negoziare il trattato di pace. Mi sento obbligato di riconoscere ciò esplicitamente e di esprimere al Governo italiano e particolarmente al Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi la mia profonda gratitudine. Non tutti hanno finora compreso la portata di questo accordo ed il suo alto significato per la futura restaurazione europea, ma il giorno verrà in cui lo comprenderanno.

« In esecuzione di questo Accordo venne emanato il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

« Questa legge stabilisce che gli optanti che non hanno acquistato la cittadinanza germanica e sono dunque rimasti cittadini italiani conservano la cittadinanza italiana, purchè entro un determinato termine dichiarino di

revocare l'opzione. La mancata dichiarazione invece produce la perdita della cittadinanza italiana.

« Gli altri optanti che sono stati naturalizzati tedeschi siano essi emigrati o no, sono ammessi al riacquisto della cittadinanza italiana se entro un dato termine dichiarino di revocare l'opzione, di rinunciare alla cittadinanza germanica e di voler riacquistare la cittadinanza italiana ».

\* \* \*

Il 10 novembre 1952 il Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi annunciava in Bolzano, in un discorso in occasione della campagna per le elezioni regionali del 16 novembre, i seguenti dati sulla ripozione degli Altoatesini emigrati:

di 28.533 domande sono state finora decise 22.212, di cui in senso negativo 1.012, che riguardano con i familiari 2.446 persone, mentre sono state accolte 21.200 domande concernenti 43.276 persone, le quali hanno riacquisito la cittadinanza italiana.

Tengasi presente che nel numero di 28.533 domande sono comprese anche quelle degli Altoatesini considerati emigrati e rimpatriati prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1948, n. 23 (circa 10.000).

Del tutto distinto dal problema della revoca dell'opzione è quello del rimpatrio. Dei 70.000 emigrati, circa 10.000 persone sono rimpatriate dal 1945 al 1948; successivamente fino al dicembre 1953 sono rimpatriate altre 9.000 persone circa, dimodochè il numero complessivo dei rimpatriati fino a tutto il 1952 si aggira a 19.000.

A coloro che riacquistano la cittadinanza italiana il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1948, n. 23, riconosce espressamente il diritto di ristabilire la loro residenza in Italia (articolo 14). Tale diritto sarebbe già implicito nel diritto di cittadinanza. La sua affermazione espressa nella legge speciale acquista un particolare significato, cioè quello di riconoscere come un postulato di giustizia il rimpatrio degli Altoatesini nella loro terra d'origine, nella quale sono nati e cresciuti, onde possano ricongiungersi alla loro gente, da cui sono stati strappati dalla congiura di due dittatori e

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla congiuntura delle circostanze piuttosto che per propria spontanea volontà.

La Convenzione contro il genocidio commesso sia in tempo di pace che in tempo di guerra, dichiarato delitto di diritto internazionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella 3<sup>a</sup> sessione, a Parigi, il 3 dicembre 1948, elenca come fattispecie del medesimo « l'aver causato gravi danni materiali e morali a membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, con l'intenzione di distruggerlo in tutto o in parte ».

Se adunque la vita ed il libero sviluppo di un gruppo etnico sul proprio territorio rappresenta un postulato del diritto di natura, codificato dal diritto positivo internazionale ed interno, logicamente si impone la necessità di rendere materialmente possibile l'attuazione di tale diritto formalmente riconosciuto.

L'Assemblea Costituente del nuovo Stato democratico italiano ha proclamato di voler tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche (art. 6 della Costituzione), ha riconosciuto la esistenza e consistenza del gruppo etnico tedesco prevalente nella provincia di Bolzano (Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige), ha riconosciuto che gli emigrati in seguito agli Accordi Hitler-Mussolini fanno parte di tale gruppo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che rende esecutivo l'Accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946) e, in quanto cittadini italiani, hanno il diritto di ricongiungersi al medesimo. Tutto ciò induce a considerare i rimpatrianti altoatesini alla stessa stregua dei cittadini italiani rimpatrianti dall'estero per ragioni più o meno connesse con l'ultima guerra mondiale, la sua preparazione e le sue conseguenze. A differenza dei rimpatrianti da territori ceduti, per effetto del Trattato di pace, ad altre Nazioni e che hanno la facoltà di optare per la cittadinanza dello Stato succeduto nella sovranità sul proprio suolo natio, gli Altoatesini emigrati sotto le note circostanze e nuovamente accolti nella *civitas* italiana tendono a ritornare alla propria terra natia civilizzata dai propri avi e nella quale essi stessi hanno speso la maggior parte della propria vita di lavoro. Per effetto del riacquisto della cittadinanza italiana essi diventano pe-

regrini nello Stato che attualmente li ospita e, qualora fino a tale momento fossero trattati come cittadini, come effettivamente avvenne in Austria e Germania, essi perdono il trattamento giuridico-sociale del cittadino (pubblico impiego e pensioni derivantive, collocamento, previdenza ed assicurazione sociale).

Non è possibile oggi richiamare semplicemente tutti coloro che desiderano rientrare in Alto Adige perchè le loro aziende od i loro posti di lavoro e le relative abitazioni sono stati nel frattempo occupati da altri cittadini che hanno ugual diritto al lavoro come i fuori usciti.

Per dare un'idea della struttura professionale della grande massa dei lavoratori dipendenti od indipendenti emigrati (circa i 4/5) si riporta una rilevazione statistica rispecchiante la situazione di emigrazione degli Altoatesini alla data del 14 settembre 1941:

Ramo di occupazione	Numero lavoratori
Agricoltura . . . . .	7.360
Caccia, foresta e pesca . . . . .	571
Miniere e cave . . . . .	409
Industria metallurgica ed affini . . . . .	1.992
» tessile . . . . .	123
» della carta . . . . .	56
» del cuoio . . . . .	142
» del legno . . . . .	1.392
» alimentare . . . . .	1.018
Abbigliamento . . . . .	1.574
Parrucchieri e professioni affini . . . . .	365
Industria edilizia . . . . .	1.195
» grafica . . . . .	128
» alberghiera e mense . . . . .	2.450
Trasporti . . . . .	1.497
Domestici . . . . .	3.453
Manovali . . . . .	2.238
Macchinisti e fuochisti . . . . .	123
Enti pubblici . . . . .	738
Tecnici . . . . .	287
Commercio . . . . .	2.036
Varie . . . . .	955
	<hr/>
	30.102
	<hr/>

La proporzione dei lavoratori dipendenti sul totale degli emigrati ha subito in Austria ed in Germania un ulteriore aumento, inquan-

tochè molti artigiani e piccoli commercianti, indotti o costretti dall'economia di guerra, divenivano lavoratori dipendenti. La percentuale di operai specializzati a causa del tirocinio praticato presso le fabbriche ed industrie austriache e tedesche e dell'istruzione professionale impartita loro, può considerarsi, inoltre, notevolmente aumentata.

Con regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, venne istituita una Commissione per il rimpatrio degli Italiani all'estero «allo scopo di favorire, coordinare e facilitare, anche ai fini del collocamento, il ritorno in patria dei connazionali che ne manifestino l'intenzione». Della Commissione facevano parte alcuni ministri e sottosegretari di Stato nonché i presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di tutti i settori della vita sociale-economica. L'articolo 6 della legge citata prevede l'esenzione totale dei dazi doganali di entrata, oltrechè per gli oggetti specificati nei numeri 3, 6 e 7 dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, anche per le macchine agricole di pertinenza dei rimpatrianti, purchè siano usate e proporzionate all'importanza dell'attività agricola svolta dai rispettivi proprietari nei luoghi di provenienza.

Con decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 venne creato il Ministero dell'assistenza post-bellica, con il compito di provvedere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale di diverse categorie di assistibili tra cui alla lettera e) «dei rimpatriati dall'estero» (art. 1).

All'articolo 2 si dice che tale Ministero provvede all'assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di enti pubblici nonché di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali. Al Ministero dell'assistenza postbellica venne demandato, con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 (art. 2), il servizio di assistenza dei connazionali rimpatrianti dall'estero, previsto dal regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306 sopracitato.

In seguito alla soppressione del Ministero dell'assistenza postbellica con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, le attribuzioni spettanti a

tale Ministero, per quanto concerne l'assistenza delle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e quella dei connazionali rimpatrianti dall'estero sono state devolute al Ministero dell'interno (art. 3). I poteri attribuiti al Ministero per l'assistenza post-bellica, ai sensi dell'articolo 21 delle leggi n. 425 e n. 646 dell'anno 1945 citato, sono ugualmente demandati al Ministero dell'interno (art. 9).

La legge 20 luglio 1952, n. 1008, contenente norme a favore degli Altoatesini rimpatrianti per la cittadinanza italiana, dichiara applicabili ai rimpatrianti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 426 e 28 settembre 1945, n. 646 nonché le successive disposizioni riguardanti l'assistenza postbellica.

Con legge 27 ottobre 1950, n. 910, vennero concessi 4 miliardi per il finanziamento di anticipazioni creditizie «a favore di aziende industriali o artigiane o di consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia che, avendo cessato la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o postbellici, intendano di reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1947, numero 1419, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona» (art. 1, 2° comma).

Con la stessa legge vennero destinate lire 5 miliardi «al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonché al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio» (art. 1, 3° comma).

Sulle anticipazioni così finanziate è previsto un contributo statale negli interessi in misura non superiore del 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui per un periodo di non oltre quattro anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-51 (art. 3).

Non siamo a conoscenza della misura in

cui i profughi giuliani abbiano fino ad oggi usufruito della provvidenza di cui alla legge n. 910, mentre sappiamo che il finanziamento concesso alla provincia di Trento sta per essere effettivamente sfruttato con la entrata in funzione dello Statuto speciale per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, al quale la Regione stessa reca un apporto di lire 550 milioni.

Come è stato già accennato, la forza o fortuna delle circostanze ha indotto molti Altoatesini emigrati, che non lo fossero, a diventare lavoratori specializzati dell'industria od anche piccoli imprenditori industriali, acquisendo un tesoro di esperienza che difficilmente avrebbero potuto appropriarsi nella vita economico-sociale dell'Alto Adige.

Gli Altoatesini emigrati hanno trasferito il loro patrimonio in Austria, investendolo od anche depositandolo, il cui valore è calcolato attualmente a circa 75 milioni di scellini austriaci, di cui 28 milioni liquidi. (Vedi Accordo italo-austriaco del 4 ottobre 1950 circa i trasferimenti patrimoniali dei rimpatrianti Altoatesini, reso esecutivo con decreto presidenziale 14 aprile 1951, n. 596). Le richieste di trasferimento fin qui presentate assommano soltanto a circa tre milioni.

I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e per il versamento alla Banca nazionale austriaca rispettivamente all'Ufficio italiano cambi sono stati recentemente prorogati al 31 marzo risp. 31 dicembre 1953.

Con una saggia politica di richiamo degli Altoatesini che hanno sperimentato all'estero la loro capacità produttiva, potrebbe conseguirsi un aumento di produttività e quindi un aumento del reddito della provincia altoatesina tale da poter assicurare pane e lavoro ai rimpatrianti ed alla cresciuta popolazione locale.

Per i profughi della Venezia Giulia esiste una apposita Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, eretta in Ente morale con decreto presidenziale 27 aprile 1949,

n. 295. Essa ha provveduto, finora, all'assegnazione di 456 alloggi ed alla sistemazione di circa 10.000 profughi, avviandoli al lavoro o sovvenzionando piccole aziende che potessero dare loro occupazione.

Al programma fin qui realizzato dall'Opera hanno contribuito, oltre a vari Enti e Ministeri, lo Stato, con l'assegnazione di 500 milioni di lire, in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 6, ed in buona parte la pubblica beneficenza. Il Ministero dell'interno, per parte sua, ha curato di avviare alcune categorie di profughi giuliani e dalmati in campi di raccolta prossimi alle zone industriali, affinché essi, a seconda della loro qualifica professionale, abbiano maggiore probabilità di trovare occupazione.

La estensione del disegno di legge sulla concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane agli Altoatesini rimpatrianti dall'estero non comporterebbe un impegno di spesa effettivo superante i 60 milioni.

In virtù dell'articolo 29 dello Statuto speciale di autonomia il Consiglio regionale si onora perciò di formulare il presente progetto di legge-voto, tendente a facilitare il rimpatrio ed il riassetto degli Altoatesini emigrati, nell'interesse superiore della pacifica convivenza dei diversi gruppi etnici nella Regione e del consolidamento della situazione politica locale, come anche della collaborazione ed unificazione europea (« Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo consiste... nella salvaguardia e nello sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », dal progetto di Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvato dall'Assemblea consultiva europea, a Strasburgo, il 25 agosto 1950) nello spirito della politica inaugurata dall'Italia con l'Accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946, e di raccomandarne la approvazione alle Assemblee legislative nazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'ammontare delle anticipazioni creditizie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, è aumentato di tre miliardi destinati al finanziamento delle costruzioni, del reimpianto o riattivazione nella provincia di Bolzano di aziende industriali ed artigiane da parte dei cittadini italiani rimpatrianti dall'estero in seguito al riacquisto della cittadinanza italiana a norma del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni dell'Alto Adige.

## Art. 2.

Alle operazioni creditizie di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge 27 ottobre 1950, n. 910.

Per l'esame delle proposte di finanziamento a favore delle aziende di cui all'articolo precedente, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, designato dalla Giunta provinciale.

Per le stesse operazioni creditizie il contributo statale negli interessi, previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, sarà corrisposto per un periodo di non oltre cinque anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1953-54 entro il limite complessivo di lire 60 milioni.

## Art. 3.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione il maggior onere di 60 milioni, di cui al precedente articolo 2, verrà fronteggiato nell'esercizio 1953-54 con riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo competente dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.